



COMUNE DI CAMERI

REGOLAMENTO D'USO AREA DI SGAMBAMENTO CANI

Approvato con delibera di C. C. n. 07 del 16 Marzo 2026

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Possono usufruire di tale spazio chiunque possieda uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina. Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Art. 2 – Definizioni

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conducenti che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/Conducente: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

L'area di sgambamento per cani è costituita, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione.

Art. 5 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

All'interno delle aree di sgambamento cani devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani;
2. Devono essere rispettati i seguenti orari di accesso:
dalle ore 7.00 alle ore 22.00 (dal 1 ottobre al 31 marzo);
dalle ore 7.00 alle ore 23.30 (dal 1 aprile al 30 settembre);

3. Ogni proprietario/conduuttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun a proprietario/conduuttore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con proprio cane in base agli altri cani già presenti;
4. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e verificato l'incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
5. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati, museruola e/o guinzaglio;
6. All'interno dell'area non è consentita la presenza di più di 5 cani;
7. I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
8. Se l'area e' già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari/conduuttori già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia, per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente, secondo le modalità previste dal soggetto gestore dell'area;
9. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
10. Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
11. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa;
12. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari/conduuttori di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito;
13. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa;
14. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
 - b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;

c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane

In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette;

15. Ai proprietari/conduuttori, di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni;

16. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro proprietari/conduuttori;

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Art. 6 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari stabiliti:

dalle ore 7.00 alle ore 22.00 (dal 1 ottobre al 31 marzo);

dalle ore 7.00 alle ore 23.30 (dal 1 aprile al 30 settembre);

Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;

2. accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;

3. risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

Art. 7 - Divieti

1. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area;

2. E vietato l'accesso ai cani femmina in calore;

3. E' vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 ordinanza Ministeriale 03.03.2009;

4. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi;

5. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;

6. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e simili, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
7. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato;
8. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare;

Art. 8 - Attività di vigilanza e sanzioni

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale e dalle altre forze di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL di Novara svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva. Nel caso in cui il possessore/conducente non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.